



G E S T Y O
COMMERCIALISTI ASSOCIATI
FERRINI - TOGNACCI - DE MARTINO

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 3 Paghe 2025

Rimini, 18 marzo 2025

Oggetto: *Circolare informativa*

1

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

1. Le novità del mese

Febbraio in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

La contribuzione 2025 per artigiani e commercianti	pag	11
Le retribuzioni convenzionali 2025 per il lavoro prestato all'estero	pag	14
Il trattamento previdenziale dei "content creators"	pag	17
Le aliquote contributive 2025 per gli operai delle imprese agricole	pag	19

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di febbraio in pillole	pag	22
Il tema del mese: il trattamento retributivo nel CCNL Somministrazione di lavoro	pag	28
Il focus sui prossimi adempimenti: lo scadenario di marzo 2025	pag	32

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

L'esonero contributivo ZES Unica per il Mezzogiorno	pag	39
---	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

FEBBRAIO IN PILLOLE

INAIL - IMPONIBILE PER LE COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO NELLE AREE PORTUALI

Con la circ. 5.2.2025 n. 13, l'INAIL è intervenuto in merito all'imponibile retributivo ai fini assicurativi da applicare alle società cooperative di facchinaggio svolto nelle aree portuali.

Sul punto, si ricorda che, per effetto del DM 6.9.2022, dall'1.1.2023 l'assicurazione INAIL per i facchini riuniti in cooperative di facchinaggio nelle aree portuali è attuata con il regime assicurativo ordinario di cui all'art. 41 del DPR 1124/65, in luogo del precedente premio speciale unitario di cui all'art. 42 del medesimo DPR 1124/65.

Pertanto, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata a 12 giorni al mese ovvero a 144 giorni all'anno.

Inoltre, la suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata stabilita per l'anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.

3

INPS - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IL COMPARTO MODA

Con la circ. 7.2.2025 n. 39, l'INPS ha fornito nuove istruzioni sul trattamento di integrazione salariale in deroga per il settore della moda, introdotto dall'art. 2 del DL 160/2024 e modificato in sede di conversione dalla L. 199/2024.

Le modifiche hanno riguardato:

- l'ambito applicativo, con la misura prevista prima solo per i settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario e poi estesa anche all'ambito della pelletteria nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al DL 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00;
- la durata, prevista per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31.1.2025.

In merito alle domande, l'Istituto afferma che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Se l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si colloca tra la data di entrata in vigore della L. 199/2024 e il 7.2.2025, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

INPS - CONTRIBUZIONE 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Con la circ. 7.2.2025 n. 38, l'INPS ha fornito le istruzioni per la determinazione e il versamento della contribuzione dovuta per il 2025 dagli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

In relazione alle aliquote, si conferma il valore "base" pari al 24%, da quest'anno valido anche per i coadiuvanti o i coadiutori con età non superiore a 21 anni, mentre per i soli iscritti alla Gestione Commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva dello 0,48% per un valore totale pari al 24,48%. Tali valori si riducono del 50% sia nel caso di iscritti pensionati over 65 sia a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle due Gestioni speciali.

Il minimale di reddito per il 2025, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.555,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 92.413,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.96, ovvero a 120.607,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data.

I contributi dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16.5.2025, 20.8.2025, 17.11.2025 e 16.2.2026.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

INPS - PROCEDURA ACCESSO A APE SOCIALE, OPZIONE DONNA E QUOTA 103

4

Con il messaggio 10.2.2025 n. 502, l'INPS ha reso noto di aver adeguato alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 co. 173 - 176 della L. 207/2024), le procedure di presentazione delle domande di accesso agli anticipi pensionistici "Opzione donna" e "Quota 103", nonché dell'istanza di certificazione dell'APE sociale.

Operativamente, le istanze in questione possono essere presentate:

- via *web*, utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito www.inps.it, previo possesso dello SPID almeno di Livello 2, oppure della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o, infine, dell'eIDAS;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato;
- chiamando il *contact center* Multicanale al numero verde gratuito 803164 da rete fissa, o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.

INPS - TRASMISSIONE DATI 2024 FRINGE BENEFIT E STOCK OPTIONS

Con il messaggio 11.2.2025 n. 509, l'INPS ha precisato che i datori di lavoro dovranno trasmettere all'Istituto, entro e non oltre il 28.2.2025, i dati relativi ai compensi per *fringe*

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it

benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2024 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2024 con diritto a pensione.

La trasmissione dei dati, effettuata tramite l'applicazione "Comunicazione *Benefit Aziendali*", è necessaria al fine di consentire all'INPS di poter eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta (conguaglio di fine anno e invio delle Certificazioni Uniche).

In caso di invio tardivo, i flussi non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche nelle Certificazioni Uniche.

INPS - CONSULTAZIONE DEI DATI REDDITUALI DEI PENSIONATI

Con il messaggio 11.2.2025 n. 525, l'INPS ha comunicato il rilascio del servizio denominato "Consulente RED", realizzato nell'ambito dei progetti del PNRR per rendere visibili in modo chiaro al pensionato i dati reddituali rilevanti per l'accesso alle prestazioni collegate al reddito e utilizzati nelle ricostituzioni reddituali massive elaborate centralmente.

In particolare, attraverso tale servizio, presente nella sezione personale "MyINPS" del sito istituzionale www.inps.it, è possibile consultare i dati reddituali rilevanti relativi alla elaborazione massiva centrale della Campagna RED 2023 (anno reddito 2022) effettuata nello scorso mese di novembre.

Operativamente, il pensionato potrà accedere direttamente al servizio autenticandosi con la propria identità digitale (SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS).

In alternativa, è possibile avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato, che devono essere autorizzati alla consultazione del servizio esclusivamente mediante mandato di patrocinio firmato digitalmente.

5

INPS - CONTRIBUZIONE PER IL FIS E PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

In data 11.2.2025, l'INPS ha annunciato sul proprio sito di aver inviato le comunicazioni alle aziende in possesso dei requisiti per la riduzione, a partire dall'1.1.2025, del contributo ordinario dovuto al Fondo di integrazione salariale (FIS) e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, nonché del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro che hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale.

Le aziende interessate riceveranno la comunicazione direttamente nel loro cassetto bidirezionale.

Con la circ. 20.1.2025 n. 5, lo stesso INPS ha fornito le relative istruzioni, ricordando che la riduzione opera:

- con riferimento al FIS e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in misura pari al 40% dell'aliquota del contributo ordinario dello 0,5%, prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyto.it – info@gestyto.it

presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi (art. 8 co. 3 del DM 21.7.2022 e art. 6 del DM 21.5.2024);

- con riferimento ai datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi, con aliquote al 6% e al 9% (art. 5 co. 1-*ter* del DLgs. 148/2015).

MINISTERO DEL LAVORO - RIPARTIZIONE QUOTE DI INGRESSO LAVORATORI STRANIERI

Con la nota 12.2.2025 n. 1054, il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver effettuato per l'anno 2025 una prima distribuzione di quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, così come previsto dal DPCM 27.9.2023.

Le quote in questione sono state dunque attribuite agli Ispettorati d'area metropolitana, agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché alle Regioni e alle Province Autonome, ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli unici per l'immigrazione.

Si precisa che le quote non ripartite a livello territoriale restano nella disponibilità del Ministero del Lavoro, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione.

Qualora a livello territoriale sia rilevato un numero significativo di quote non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei *click day*, sulla base delle effettive necessità riscontrate, fermo restando il limite massimo complessivo di quote, pari a 165.000 unità, previste per quest'anno.

INPS - CONTRIBUZIONE 2025 PESCATORI AUTONOMI

6

Con la circ. 12.2.2025 n. 41, l'INPS ha indicato i valori dell'aliquota e delle retribuzioni convenzionali utili per determinare la contribuzione dovuta per quest'anno dai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca.

In relazione al 2025, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla

L. 250/58 è pari a 31,85 euro, per un totale di 796,00 euro mensili.

Poiché l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%, il contributo mensile per l'anno 2025, risultante dall'applicazione della predetta aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale mensile, è pari a 118,60 euro.

Il contributo di maternità, riscosso congiuntamente al contributo IVS, è pari a 0,62 euro mensili.

Infine, resta ferma la possibilità di accedere allo sgravio contributivo ex art. 6 del DL 457/97; il contributo mensile è pari a 66,04 euro.

INPGI - CONTRIBUZIONE 2025 PER I GIORNALISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

L'INPGI ha pubblicato le circolari che definiscono la contribuzione per l'anno 2025 dei giornalisti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto e, in particolare, per chi svolge attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (circ. INPGI 10.2.2025 n. 1) nonché libero professionista (circ. INPGI 10.2.2025 n. 2).

Per i co.co.co. rimangono invariati l'aliquota contributiva al 28%, o al 17%, se il giornalista è anche titolare di altra posizione assicurativa o pensionato, nonché il premio assicurativo di 6,00 euro mensili.

Per i liberi professionisti vengono rideterminati gli importi dei contributi minimi, che per l'anno 2025 sono pari a:

- 426,40 euro, per la generalità dei casi;
- 225,71 euro, per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale;
- 275,88 euro, per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto.

CORTE COSTITUZIONALE - RIVALUTAZIONE PENSIONISTICA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con la sentenza 14.2.2025 n. 19, la Corte Costituzionale ha statuito come il meccanismo delineato dalla legge di bilancio 2023, che ha introdotto misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a 4 volte il minimo INPS, non abbia leso i principi costituzionali posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

La Consulta ha precisato che la misura regolata dall'art. 1 co. 309 della L. 29.12.2022 n. 197 non può considerarsi irragionevole, in quanto volta a salvaguardare integralmente le pensioni di entità più modesta e, per un limitato periodo di tempo, diretta a ridurre progressivamente la percentuale di indicizzazione di tutte le altre al crescere degli importi dei trattamenti; ciò, anche a fronte della maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione.

7

INPS - DOMANDE PENSIONE APE SOCIALE E "PRECOCI"

Con il messaggio 17.2.2025 n. 598, l'INPS ha ricordato come l'art. 29 co. 1 della L. 203/2024 (c.d. "Collegato Lavoro") abbia uniformato i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per accedere al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (a favore dei lavoratori c.d. "precoci") e all'APE sociale.

Operativamente, le istanze in questione dovranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Di conseguenza, vengono modificati anche i termini entro i quali l'INPS deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande.

In relazione alle citate scadenze, tali comunicazioni saranno effettuate dall'Istituto previdenziale rispettivamente entro:

- il 30 giugno;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- il 15 ottobre;
- il 31 dicembre.

In ogni caso, si ricorda nel messaggio in commento, le domande troveranno accoglimento solo se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, residuano le necessarie risorse finanziarie.

INPS - AGGIORNAMENTO MODELLO ADI E SFL

Con i messaggi n. 592 e 595, entrambi pubblicati in data 17.2.2025, l'INPS ha comunicato rilevanti novità in materia di assegno di inclusione, c.d. "Adi", e di supporto per la formazione e il lavoro, c.d. "SFL", anche alla luce delle modifiche apportate con la legge di bilancio 2025.

Tra tutte, si segnala l'aggiornamento del modello di domanda per il conseguimento dell'Adi, con l'inserimento di due nuovi campi a testo libero, in cui il richiedente del beneficio potrà inserire la Struttura sanitaria che ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio.

Vanno sottolineati, inoltre, i chiarimenti forniti con riferimento alla misura del SFL e, in particolare, circa la possibilità – introdotta con l'art. 1 co. 198 della L. 207/2024 – di prorogarne la durata. L'INPS precisa, in merito, come la proroga del limite temporale sia applicabile dall'1.1.2025 ai soli percettori della misura in corso di fruizione e che, alla scadenza dei 12 mesi, risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato; il beneficio economico è comunque erogato nei limiti della durata del corso di formazione, senza la possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i 12 mesi di proroga.

8

INPS - INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEGLI *INFLUENCER*

Con la circ. 19.2.2025 n. 44 l'INPS ha illustrato i criteri generali di riferimento per l'individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai *content creator*.

Con l'occasione è stato precisato che:

- se gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, si tratta di un'attività economica rientrante nel settore commerciale/terziario, con obbligo di iscrizione alla CCIAA, attribuzione del codice ATECO e iscrizione alla gestione per gli esercenti attività commerciali;
- se prevale l'attività personale e intellettuale, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa e in assenza del vincolo di subordinazione o parasubordinazione, vi è l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
- se il *content creator*, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), svolga attività remunerate per la realizzazione di prodotti audiovisivi con destinazione pubblicitaria e venga in rilievo lo svolgimento di un'attività

riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate ai sensi dell'art. 3 del DLgs. CPS 708/47 aggiornate dal DM 15.3.2005 vi è obbligo di iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

INPS - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO

Con la circ. 18.2.2025 n. 43, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, stabilite dal DM 16.1.2025 per l'anno 2025, da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari.

In particolare, l'Istituto precisa che le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per:

- i lavoratori (italiani, cittadini degli altri Stati UE o extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia) inviati dal proprio datore di lavoro in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale;
- i lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi vigenti.

Con l'occasione, si precisa che le aziende che nel mese di gennaio e febbraio 2025 hanno operato in difformità dalle istruzioni recate dalla circolare in commento, sono ammesse a regolarizzare tale periodo, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16.5.2025 (il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare), seguendo le indicazioni dettate dall'INPS.

9

INPS - EFFETTI DELLE DIMISSIONI PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Con il messaggio 19.2.2025 n. 639, l'INPS è intervenuto in merito alla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore di cui all'art. 26 co. 7-bis del DLgs. 151/2015, introdotto dalla L. 203/2024.

Con l'occasione, è stato chiarito che:

- il lavoratore non ha diritto alla NASpl;
- se la risoluzione si riferisce a un rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. "ticket licenziamento" ex art. 2 co. 31 della L. 92/2012.

Inoltre, si precisa che l'effetto risolutivo non trova applicazione se:

- il lavoratore provi l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza;
- la sede territoriale dell'INL, al quale il datore di lavoro ha trasmesso la comunicazione, ne accerti la non veridicità.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, si comunica il nuovo codice <Tipo Cessazione> "1Y", avente il significato di: *"Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis"*.

INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PER GLI OPERAI AGRICOLI

Con la circ. 20.2.2025 n. 46, l'INPS rende noto che, per l'anno 2025, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore agricolo, per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, risultano fissate in:

- 30,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore, per la generalità delle aziende (0,20% in più rispetto al 2024);
- 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore, per le aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (aliquota invariata rispetto al 2024).

Vengono confermate:

- le aliquote INAIL (10,1250% e 3,1185%);
- le agevolazioni per zone tariffarie (75% e 68%).

INPS - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Con la circ. 24.2.2025 n. 48, l'INPS ha illustrato le modifiche alla disciplina sulla costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti, apportate dall'art. 30 della L. 13.12.2024 n. 203.

Tale norma, inserendo il co. 7 all'art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, ha introdotto, come precisato dall'INPS, un diritto proprio del lavoratore, non soggetto a termine prescrizioneale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione decennale sia del diritto del datore di lavoro di costituire la rendita vitalizia, sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

L'INPS ha chiarito che, se il diritto di cui all'art. 13 co. 1 e 5 della L. 1338/62 non risulta prescritto, l'istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 13 co. 5 della L. 1338/62, mentre, se risulta prescritto e l'istanza è stata presentata prima dell'entrata in vigore della L. 203/2024 ma è giacente, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi dell'art. 13 co. 7 della L. 1338/62 ed essere definita come se presentata alla data di entrata in vigore della legge.

INPS - ISCRIZIONE AL SIISL PER PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL

Con il messaggio 24.2.2025 n. 666, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'iscrizione d'ufficio al SIISL, per i percettori di NASpi e DIS-COLL.

L'Ente previdenziale precisa che, ad oggi, tra la data di pagamento della prestazione di NASpi o DIS-COLL e quella di iscrizione al SIISL, possono decorrere sino a 4 giorni lavorativi.

Quindi, i beneficiari, al momento di accesso alla piattaforma, potrebbero risultare ancora sconosciuti in quanto non iscritti e, di conseguenza, vedersi negato l'accesso.

In ogni caso, chiarisce l'INPS, l'anomalia dovrebbe risolversi dopo pochi giorni, non appena risultino completate le elaborazioni necessarie a perfezionare l'iscrizione al SIISL.

MINISTERO DEL LAVORO - RIMBORSO DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 27.2.2025, il Ministero del Lavoro ha reso noto l'avvio della procedura per l'acquisizione dei dati per l'emanazione del provvedimento con il quale verranno ripartite le risorse finanziarie da destinare alla

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it– info@gestyo.it*

copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale per l'anno 2024 (art. 1 co. 148 della L. 311/2004).

Operativamente, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire al Ministero del Lavoro la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché la Tabella Oneri, allegata al comunicato.

La documentazione in parola dovrà essere trasmessa mediante PEC entro il termine di decadenza del 31.3.2025, all'indirizzo dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it.

AGENZIA DELLE ENTRATE - NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO PER I FONDI DI SOLIDARIETÀ

Con la ris. 4.3.2025 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'INPS da destinare a Enti Bilaterali, operative dall'1.4.2025:

- "ESAL", denominata "FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)";
- "FASS", denominata "FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)";
- "SAL1", denominata "FONDO SALUS (FONDO SALUS)".

INPS - ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER IL 2025

Con la circ. 4.3.2025 n. 50, l'INPS è intervenuto in merito agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione valide per l'anno 2025, rivolgendo specifiche indicazioni ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari), nonché ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Per tali soggetti, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

Con l'occasione, dopo aver indicato gli importi delle prestazioni, l'Istituto previdenziale ha reso disponibili le tabelle in cui sono riportati i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2025.

13

INPS - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ USURANTI

Con il messaggio 5.3.2025 n. 801, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro l'1.5.2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai lavoratori che nell'anno 2026 perfezioneranno i requisiti per poter accedere al pensionamento anticipato previsto dal DLgs. 67/2011.

La domanda va presentata allo stesso INPS in modalità telematica, unitamente al modulo "AP45" e alla documentazione richiesta per la procedibilità della stessa.

I destinatari della misura sono i:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

-
-
- lavoratori notturni a turni;
 - lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo.

Per tutte queste categorie rimane fermo il requisito dell'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, mentre risulta variabile il requisito dell'età anagrafica, che può variare da un minimo di 61 anni e 7 mesi ad un massimo di 64 anni e 7 mesi.

INPS - MISURE PENSIONISTICHE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA 2025

In data 5.3.2025, l'INPS è intervenuto con:

- la circ. 53/2025, dettando indicazioni sulle principali novità apportate dalla L. 207/2024 in materia pensionistica di immediata applicazione;
- il messaggio 799/2025, informando che è possibile presentare la domanda per l'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e/o anticipata ordinaria nell'anno 2025 (art. 1 co. 161 della L. 207/2024).

Con riferimento alle novità pensionistiche, l'Istituto previdenziale analizza:

- l'abrogazione dell'art. 2-ter del DL 30/74, che permetteva al titolare di pensione liquidata a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi di richiedere la pensione prevista dalle norme dell'AGO del FPLD, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultassero perfezionati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali (con la possibilità di utilizzare ai fini del relativo diritto a pensione anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente computati per la liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale);
- la proroga di opzione donna, della pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103") e dell'APE sociale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

15

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA CONTRIBUZIONE 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

*Con la circ. 38/2025, l'INPS ha fornito le istruzioni per la contribuzione 2025
dovuta dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti.*

Con la circ. 7.2.2025 n. 38, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per l'anno 2025 dagli iscritti alle Gestioni Artigiani ed Esercenti attività commerciali, indicando le aliquote e gli importi reddituali (minimale e massimale) da utilizzare.

Aliquote applicate e contributi aggiuntivi

Per quanto concerne l'aliquota base il 2025, viene confermato il valore pari al 24%, così come previsto dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011, che dal 2012 ne ha disposto un incremento progressivo fino al raggiungimento di tale soglia.

Sul punto, l'INPS evidenzia che in seguito al predetto incremento l'aliquota del 24% trova applicazione dal 2025 anche per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, i quali potevano beneficiare – fino allo scorso anno – di una contribuzione ridotta (nel 2024 era di base pari al 23,70%).

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, sono tutte pari alla misura del 24%.

La citata aliquota del 24% è poi soggetta a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione Commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, è pari allo 0,48%.

Di conseguenza, per gli iscritti:

- alla Gestione Commercianti l'aliquota complessiva è pari al 24,48%;
- alla Gestione Artigiani la misura si conferma al 24%.

Infine, trova conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili.

16

Riduzioni contributive

Per quanto riguarda invece le riduzioni contributive, anche per quest'anno continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59 co. 15 della L. 449/97, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le Gestioni dell'INPS.

Inoltre, si segnala che l'art. 1 co. 186 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto una riduzione contributiva del 50% anche a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso del 2025 per la prima volta a una delle Gestioni Artigiani e Commercianti, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

Valori reddituali per il calcolo della contribuzione

Considerata la variazione in aumento dello 0,8% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2023/2024, gli importi che riguardano il minimale e il massimale di reddito – utili per il calcolo della contribuzione – risultano incrementati rispetto allo scorso anno.

Nel dettaglio:

- il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest'anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.555,00 euro (erano 18.415,00 euro lo scorso anno);
- il massimale di reddito ammonta a 92.413,00 euro (91.680,00 euro nel 2024) per coloro che si sono iscritti prima dell'1.1.96, ovvero a 120.607,00 euro (erano 119.650,00 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a decorrere da tale data.

17

Invece, in merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l'INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2025 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.555,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest'anno, è pari a 55.448,00 euro annui (erano 55.008,00 euro nel 2024), mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92.

Importo dei contributi calcolati sul minimale

Tenuto conto delle aliquote e dei valori reddituali indicati in precedenza, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2025 risulta pari a:

- 4.460,64 euro annui (371,72 mensili) per gli iscritti alla Gestione Artigiani;
- 4.549,70 euro annui (379,15 euro mensili) per gli esercenti attività commerciali.

Versamento dei contributi

Infine, l'INPS precisa che i contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, in occasione delle seguenti scadenze:

- 16.5.2025, 20.8.2025, 17.11.2025 e 16.2.2026, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto 2025, secondo acconto 2025 e saldo 2025.

L'Istituto previdenziale ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2025 PER IL LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO

Con la circ. 43/2025, l'INPS ha illustrato l'ambito di applicazione del DM 16.1.2025, con cui sono state indicate le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Con il DM 16.1.2025 sono state indicate le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Nel merito è intervenuto l'INPS con la circ. 18.2.2025 n. 43, illustrando l'ambito di applicazione del provvedimento e fornendo le relative istruzioni di carattere operativo, anche con riferimento alle previste regolarizzazioni contributive.

Ambito soggettivo di applicazione

L'utilizzo delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi è previsto dall'art. 4 co. 1 del DL 317/87 e trova applicazione per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono pertanto esclusi dall'ambito territoriale di applicazione del citato provvedimento:

- gli Stati appartenenti all'Unione europea;
- la Svizzera e i Paesi aderenti all'Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), ai quali si applica la normativa dell'Unione europea.

Sul punto, l'INPS chiarisce che le disposizioni del DL 317/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario nonché, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Determinazione della retribuzione convenzionale

Come ricordato dall'INPS, l'art. 2 del DM 16.1.2025 stabilisce, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, che la retribuzione convenzionale imponibile vada determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, così come indicata nelle tabelle allegate al medesimo provvedimento.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

Nel merito, nella circolare in commento si precisa che per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo:

- comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti;
- con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Inoltre, l'Istituto previdenziale precisa che i valori convenzionali possono essere raggiunti a giornata solo nel corso del mese si verifica:

- un'assunzione;
- una risoluzione del rapporto;
- un trasferimento.

In tali situazioni, l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Infine, dopo aver ricordato che l'obbligo contributivo dell'indennità sostitutiva del preavviso deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, l'INPS precisa che le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari

Nella circolare in commento si ricorda poi che la retribuzione convenzionale può essere soggetta a variazioni nei seguenti casi:

- in presenza di un passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- in caso di mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell'ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica;
- se maturano nel corso dell'anno compensi variabili (ad es., lavoro straordinario, premi, ecc.).

Operazioni di regolarizzazione

Infine, l'INPS fornisce le istruzioni per le operazioni di regolarizzazione contributiva

da parte di quei datori di lavoro che per i mesi di gennaio e febbraio 2025 hanno operato in difformità a quanto indicato nella circolare in commento.

In sintesi, la regolarizzazione deve essere effettuata:

- tramite denuncia UniEmens entro il 16.5.2025;

-
-
- calcolando innanzitutto le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1.1.2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese.

Le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento "Imponibile" di "Dati Retributivi" di "Denuncia Individuale", calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI “CONTENT CREATORS”

Con la circ. 44/2025, l'INPS ha illustrato la disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che creano di contenuti su piattaforme digitali (c.d. “content creator”).

Con la circ. 19.2.2025 n. 44, l'INPS ha illustrato i criteri generali di riferimento per l'individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l'attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (c.d. “content creator”) e dei conseguenti obblighi contributivi ai medesimi afferenti.

Caratteristiche generali

In via preliminare, l'Istituto previdenziale ha evidenziato come non esistano nel nostro ordinamento specifiche disposizioni che definiscano la figura in argomento e, pertanto, la disciplina previdenziale applicabile va individuata tenendo conto di fattori come:

- le concrete modalità con cui l'attività è realizzata;
- il contenuto della prestazione;
- il modello organizzativo adottato;
- le modalità di erogazione e percezione dei corrispettivi.

22

Inoltre, nella circolare in commento si chiarisce come sia molto comune la sussistenza di un rapporto trilaterale tra *content creator*, *brand* e agenzia di intermediazione.

Tra i *content creator* e il *brand*, vale a dire l'azienda commerciale, spesso si inserisce infatti la figura delle agenzie di intermediazione, le quali possono:

- fungere da mere intermediarie, mettendo i *content creator* in contatto con il *brand*;
- gestire ogni aspetto del rapporto con il *brand*;
- assumere direttamente i *content creator* come collaboratori o lavoratori dipendenti.

Gestione Commercianti

Secondo l'INPS, l'attività di *content creator* può essere considerata un'attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario qualora gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali (cioè si abbia l'utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli

elementi personali, così come, ad esempio, in caso di vendita di video o gestione di *banner* pubblicitari).

In tal caso, scatta l'obbligo di svolgimento in forma di impresa e la conseguente iscrizione alla Camera di commercio con attribuzione del corrispondente codice ATECO, da cui deriva l'obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Si evidenzia che l'attività di *content creator*, se non organizzata in forma di impresa, genera redditi di lavoro autonomo se esercitata in modo abituale (comprese le attività che generano reddito sfruttando l'immagine del professionista).

In assenza di reiterazione dell'attività, si avrebbe reddito di lavoro autonomo occasionale.

Gestione separata

Sempre secondo quanto indicato nella circolare in commento, se in assenza di vincoli di subordinazione o parasubordinazione e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa prevale l'attività personale e intellettuale, si è in presenza di una prestazione libero-professionale, da cui deriva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo

In termini generali, per l'INPS sussiste l'obbligo di iscrizione al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) se i *content creator* creano contenuti pubblicitari o promozionali e l'attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili alle categorie tabellate ai sensi dell'art. 3 del DLgs. CPS 708/47 aggiornate dal DM 15.3.2005 (quindi, qualora il *content creator* assurga di fatto, ad esempio, al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore o regista), con percezione di compensi da un committente.

In tale ipotesi, quest'ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa).

Rimangono escluse dall'obbligo contributivo al FPLS alcune attività, come, ad esempio:

- la creazione di contenuti on line senza fini pubblicitari, al solo fine di ampliare la propria visibilità sui social;
- il mero uso di prodotti;
- i casi in cui, nell'ambito dei contenuti personali, vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza porre in essere alcuna attività da parte dell'artista.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025 PER GLI OPERAI DELLE IMPRESE AGRICOLE

Con la circ. 46/2025, l'INPS ha comunicato le aliquote contributive applicabili per quest'anno, alle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).

Con la circ. 20.2.2025 n. 46, l'INPS ha reso note le aliquote contributive che verranno applicate, per l'anno 2025, alle aziende che:

- operano nel settore dell'agricoltura;
- impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).

Determinazione delle aliquote contributive

Con l'occasione, l'Istituto ricorda che per determinare le aliquote contributive previste per le aziende del settore agricolo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 146/97, con cui si prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, e che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate:

- ogni anno di uno 0,20%;
- fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento dello 0,30% di cui all'art. 1 co. 769 della L. 296/2006.

Ciò premesso, l'INPS precisa che l'aliquota contributiva dovuta per l'anno 2025 al FPLD è:

- pari al 30,30% (di cui l'8,84% a carico del lavoratore) per la generalità delle imprese agricole;
- confermata al 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore) per le aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

Infine, con riferimento alla contribuzione per la disoccupazione, le imprese cooperative e i loro consorzi (inquadri nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it*

loro soci di cui alla L. 240/84 sono tenuti a versare il contributo di finanziamento alla NASpl, non essendo più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola.

Va detto che tale ultima contribuzione trova applicazione per gli operai a tempo indeterminato per effetto della previsione contenuta nell'art. 1 co. 221 lett. a) della L. 234/2021, che ha esteso la NASpl ai predetti OTI, nonché agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi.

Minimale ai fini contributivi

Nella circolare in commento vengono poi indicati il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a part time.

Viene confermata l'applicazione dell'art. 1 co. 1 del DL 338/89, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La retribuzione così determinata deve poi essere raggugiata, se inferiore, a quella individuata dall'art. 11 del DLgs. 81/2015, il quale prevede un criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In pratica, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2025 è il seguente: $57,32 \times 6 / 39 = 8,82$ euro.

Aliquote INAIL

Infine, l'INPS conferma i valori delle aliquote INAIL e delle agevolazioni per zone tariffarie.

In particolare, le aliquote INAIL valide per quest'anno sono fissate nella misura del:

- 10,1250% per l'assistenza infortuni sul lavoro;
- 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Sul punto, si ricorda che il con il DM 24.9.2024 è stata fissata nella misura pari al 14,80% la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1 co. 128 della L. 147/2013.

Tale riduzione viene applicata esclusivamente alle aziende agricole individuate dall'INAIL.

Invece, le agevolazioni per zone tariffarie per l'anno 2025 sono pari a:

- 75% per i territori particolarmente svantaggiati;
- 68% per i territori svantaggiati.

Le suddette agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'art. 25 quarto comma della L. 845/78.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI FEBBRAIO IN PILLOLE

AGENZIE PER IL LAVORO

ACCORDI 3.2.2025 E 13.2.2025

Con due distinti Accordi dal contenuto identico siglati in data 3.2.2025 è stata rinnovata la disciplina applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro aderenti ad Assolavoro e ad Assosomm. Successivamente, con altrettanti Accordi sottoscritti il 13.2.2025, sono state definite le relative date di decorrenza delle novità.

Fra le novità più rilevanti si segnalano quelle in tema di formazione professionale, attraverso l'ampliamento delle opportunità di formazione gratuita a libera scelta con un incremento dell'indennità di frequenza.

In materia di bilateralità previsto un incremento del 20% del valore delle prestazioni con l'inserimento di nuove prestazioni sanitarie. Innalzata l'indennità di disponibilità ordinaria che sale da 800,00 a 1.000,00 euro; mentre quella attiva in caso di procedura di ricollocazione aumenta da 1.000,00 a 1.150,00 euro.

Si segnala inoltre, con decorrenza marzo 2025, l'incremento dell'indennità di frequenza a 4,50 euro orari per le attività formative finanziate da Forma.Temp.

Con separato Accordo sottoscritto in data 3.2.2025 è stato previsto il raddoppio del finanziamento nei confronti del Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro (FSBS), con aliquota fissata allo 0,60% (di cui 0,45% a carico dell'agenzia e 0,15% a carico del lavoratore) la cui decorrenza è stata stabilita all'1.3.2025.

Per quel che concerne le altre novità si rimanda ai testi integrali degli Accordi.

27

ASSOCIAZIONI (CONFSAL - CONFIMPRESEITALIA)

ACCORDO 31.1.2025

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai soci e al personale dipendente delle cooperative esercenti attività nei settori autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio. La nuova disciplina è valida per il triennio 2025-2027.

Previsti i seguenti nuovi minimi retributivi a decorrere dall'1.1.2025.

- *Soci co-imprenditori:*
liv. Q, 2.530,00 euro; liv. 1, 2.390,00 euro; liv. 2, 2.180,00 euro; liv. 3S, 1.970,00 euro; liv. A3, 1.975,00 euro; liv. B3, 1.972,00 euro; liv. C3, 1.985,00 euro; liv. 3, 1.910,00 euro; liv. 4, 1.815,00 euro; liv. 4J, 1.780,00 euro; liv. 5, 1.750,00 euro; liv. 6, 1.620,00 euro; liv. I, 1.560,00 euro; liv. I4, 1.630,00 euro; liv. 6J, 1.510,00 euro; liv L4S, 1.610,00 euro; liv. L4SS, 1.690,00

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it – info@gestyto.it

euro; liv. L4SSS, 1.730,00 euro; liv. G1, 1.840,00 euro; liv. H1, 1.848,00 euro; liv. D2, 1.909,00 euro; liv. E2, 1.910,00 euro; liv. F2, 1.980,00 euro.

- **Dipendenti:**

liv. Q, 2.238,00 euro; liv. 1, 2.132,00 euro; liv. 2, 1.926,00 euro; liv. 3S, 1.757,00 euro; liv. A3, 1.650,00 euro; liv. B3, 1.654,00 euro; liv. C3, 1.655,00 euro; liv. 3, 1.686,00 euro; liv. 4, 1.615,00 euro; liv. 4J, 1.588,00 euro; liv. 5, 1.561,00 euro; liv. 6, 1.436,00 euro; liv. I, 1.391,00 euro; liv. I4, 1.454,00 euro; liv. 6J, 1.347,00 euro; liv L4S, 1.382,00 euro; liv. L4SS, 1.454,00 euro; liv. L4SSS, 1.480,00 euro; liv. G1, 1.570,00 euro; liv. H1, 1.579,00 euro; liv. D2, 1.583,00 euro; liv. E2, 1.588,00 euro; liv. F2, 1.592,00 euro.

Prevista inoltre, limitatamente ai lavoratori dipendenti di cooperativa in forza all'1.12.2024, l'erogazione di un'indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra maggio e dicembre 2024. Di seguito se ne riportano i valori, il cui mese di erogazione non è stato indicato, potendosi perciò ritenere debbano essere corrisposti con la prima retribuzione utile: liv. Q, 500,00 euro; liv. 1, 480,00 euro; liv. 2, 440,00 euro; liv. 3S, 400,00 euro; liv. 3, 350,00 euro; liv. 4, 310,00 euro; liv. 4J, 280,00 euro; liv. 5, 250,00 euro; liv. 6, 195,00 euro; liv. I, 115,00 euro; liv. 6J, 75,00 euro.

Si segnala infine, per tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio presso aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, la previsione di un elemento perequativo pari all'ammontare di una mensilità da corrispondere con la retribuzione di giugno 2025.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (UGL - UNICOOP)

ACCORDO 13.1.2025

28

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai soci e al personale dipendente delle cooperative esercenti attività nei settori autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio. La nuova disciplina è valida per il triennio 2025-2027.

Previsti i seguenti nuovi minimi retributivi a decorrere dall'1.1.2025.

- **Soci co-imprenditori:**

liv. Q, 2.530,00 euro; liv. 1, 2.390,00 euro; liv. 2, 2.180,00 euro; liv. 3S, 1.970,00 euro; liv. A3, 1.975,00 euro; liv. B3, 1.972,00 euro; liv. C3, 1.985,00 euro; liv. 3, 1.910,00 euro; liv. 4, 1.815,00 euro; liv. 4J, 1.780,00 euro; liv. 5, 1.750,00 euro; liv. 6, 1.620,00 euro; liv. I, 1.560,00 euro; liv. I4, 1.630,00 euro; liv. 6J, 1.510,00 euro; liv L4S, 1.610,00 euro; liv. L4SS, 1.690,00 euro; liv. L4SSS, 1.730,00 euro; liv. G1, 1.840,00 euro; liv. H1, 1.848,00 euro; liv. D2, 1.909,00 euro; liv. E2, 1.910,00 euro; liv. F2, 1.980,00 euro.

- **Dipendenti:**

liv. Q, 2.238,00 euro; liv. 1, 2.132,00 euro; liv. 2, 1.926,00 euro; liv. 3S, 1.757,00 euro; liv. A3, 1.650,00 euro; liv. B3, 1.654,00 euro; liv. C3, 1.655,00 euro; liv. 3, 1.686,00 euro; liv. 4, 1.615,00 euro; liv. 4J, 1.588,00 euro; liv. 5, 1.561,00 euro; liv. 6, 1.436,00 euro; liv. I, 1.391,00 euro; liv. I4, 1.454,00 euro; liv. 6J, 1.347,00 euro; liv L4S, 1.382,00 euro; liv. L4SS, 1.454,00 euro; liv. L4SSS, 1.480,00 euro; liv. G1, 1.570,00 euro; liv. H1, 1.579,00 euro; liv. D2, 1.583,00 euro; liv. E2, 1.588,00 euro; liv. F2, 1.592,00 euro.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070

www.gestyo.it – info@gestyo.it

Prevista inoltre, limitatamente ai lavoratori dipendenti di cooperativa in forza all'1.12.2024, l'erogazione di un'indennità *una tantum* a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra maggio e dicembre 2024. Di seguito se ne riportano i valori, il cui mese di erogazione non è stato indicato, potendosi perciò ritenere debbano essere corrisposti con la prima retribuzione utile: liv. Q, 500,00 euro; liv. 1, 480,00 euro; liv. 2, 440,00 euro; liv. 3S, 400,00 euro; liv. 3, 350,00 euro; liv. 4, 310,00 euro; liv. 4J, 280,00 euro; liv. 5, 250,00 euro; liv. 6, 195,00 euro; liv. I, 115,00 euro; liv. 6J, 75,00 euro.

Si segnala infine, per tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio presso aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, la previsione di un elemento perequativo pari all'ammontare di una mensilità da corrispondere con la retribuzione di giugno 2025.

EDILIZIA (INDUSTRIA E COOPERATIVE)

ACCORDO 21.2.2025

L'Accordo rinnova la disciplina applicabile ai dipendenti delle imprese industriali e delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore edile. Tale Accordo, fa seguito all'intesa siglata in data 28.1.2025, con cui le Parti avevano anticipato le novità di carattere economico condizionandone l'effettività al raggiungimento dell'intesa anche sugli aspetti normativi, da raggiungere entro fine febbraio. La nuova disciplina decorre dall'1.2.2025 e scadrà il 30.6.2028.

Confermati, sia nelle imprese industriali sia nelle cooperative, i valori dei minimi retributivi indicati nell'Accordo 28.1.2025 che di seguito richiamiamo per completezza.

- *Imprese industriali:*
liv. 7, 2.134,71 euro; liv. 6, 1.921,23 euro; liv. 5, 1.601,02 euro; liv. 4, 1.494,31 euro; liv. 3, 1.387,56 euro; liv. 2, 1.248,81 euro; liv. 1, 1.067,36 euro.
- *Cooperative:*
liv. 8, 2.712,99 euro; liv. 7, 2.274,90 euro; liv. 6, 1.953,34 euro; liv. 5, 1.659,16 euro; liv. 4, 1.485,49 euro; liv. 3, 1.381,81 euro; liv. 2, 1.240,72 euro; liv. 1, 1.085,21 euro.

Sul versante normativo si segnalano le novità relative alla nuova denuncia unica in edilizia (DUE) e alla gestione della trasferta nazionale. Per quel che concerne la DUE, si tratta di un modello telematico unico che a partire dall'1.10.2025 ciascuna impresa dovrà redigere mensilmente per trasmettere alla Cassa edile tutte le informazioni riferite sia al cantiere che al singolo operaio.

Per la gestione delle trasferte nazionali è stata individuata la Cassa edile di appartenenza come referente unico per l'impresa; gli adempimenti saranno gestiti, con decorrenza 1.10.2025, con l'applicativo informatico denominato "CNCE Edilconnect" che permetterà a ciascuna impresa di imputare gli specifici dati che la riguardano, regolerà i flussi tra le Casse edili di appartenenza e quelle del luogo di svolgimento dei lavori e le relative ripartizioni contributive.

Infine, in tema di lavoro straordinario prestato dagli operai, la soglia massima resta fissata in 250 ore annue, ma è stato previsto che per almeno 150 di queste debba esserci il consenso del lavoratore.

ELETTRICI

ACCORDO 11.2.2025

Rinnovato il CCNL 18.7.2022 applicabile ai dipendenti del settore elettrico. La nuova disciplina è in vigore per il triennio 2025-2027.

In ambito economico, le Parti hanno previsto incrementi dei minimi retributivi alle date dell'1.4.2025, dell'1.4.2026, dell'1.4.2027 e dell'1.10.2027. Di seguito si riportano i valori del trattamento economico minimo (TEM) applicabili dal prossimo mese di aprile.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

- *Attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché di vendita di calore:*
liv. QS, 4.115,33 euro; liv. Q, 3.692,95 euro; liv. ASS, 3.259,62 euro; liv. AS, 3.050,90 euro; liv. A1S, 2.922,60 euro; liv. A1, 2.788,67 euro; liv. BSS, 2.655,60 euro; liv. BS, 2.542,40 euro; liv. B1S, 2.422,59 euro; liv. B1, 2.313,78 euro; liv. B2S, 2.160,86 euro; liv. B2, 2.010,61 euro; liv. CS, 1.782,73 euro; liv. C1, 1.613,45 euro.
- *Attività di efficienza energetica e ai servizi commerciali di assistenza ai clienti:*
Q, 3.030,10 euro; liv. 1, 2.522,51 euro; liv. 2, 2.258,58 euro; liv. 3, 2.011,50 euro; liv. 4, 1.816,08 euro; liv. 5, 1.722,85 euro; liv. 6, 1.579,09 euro.

Con riferimento al premio di produttività, l'Accordo ne condiziona l'effettiva corresponsione al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della qualità generale del servizio; per gli addetti alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché alla vendita di calore, tale quota è fissata in 210,00 euro annui per le annualità 2025, 2026 e 2027; mentre per gli addetti ad attività di efficienza energetica e ai servizi commerciali di assistenza ai clienti tale valore annuo è pari a 140,00 euro.

Sul versante normativo, si segnalano tra le altre le seguenti novità.

Per gli addetti alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, nonché alla vendita di calore:

- per i semiturnisti con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, i permessi ROL passano da 76 a 96 ore annue;
- in caso di malattia di disabili o fruitori di permessi *ex legge* 104, la durata del periodo di comporto "secco" aumenta a 18 mesi e quella del comporto "per sommatoria" a 24 mesi entro l'arco di 36 mesi consecutivi, fatta salva in quest'ultimo caso l'estensione a 32 mesi in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia;
- a partire dal 2025 il numero di giornate annue di ferie nella disponibilità di ciascun dipendente è pari a 20 fino al compimento del terzo anno di anzianità di servizio, con aggiunta di 1 giorno per ciascun anno di anzianità successivo, fino a un massimo di 24 giorni.

Invece, per gli addetti ad attività di efficienza energetica e ai servizi commerciali di assistenza ai clienti, a decorrere dal 2025 nei pomeriggi delle giornate del 2 novembre e del 24 e del 31 dicembre, è stata prevista la possibilità di fruire di permessi retribuiti (sostituibili con 3 mezze giornate da fruire entro il primo quadrimestre dell'anno seguente, anche cumulabili, qualora improrogabili esigenze di servizio rendano impossibile la fruizione nei giorni indicati).

Le Parti hanno altresì disposto l'innalzamento delle quote destinate alla previdenza complementare (3,00 euro dal 2026 e ulteriori 4,00 euro dal 2027) e all'assistenza sanitaria integrativa (2,00 euro dal 2026 e ulteriori 3,00 euro dal 2027).

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA)

ACCORDO 18.2.2025

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

Rinnovata la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dalle piccole e medie industrie associate a Uniontessile-Confapi, che svolgono la propria attività nei seguenti settori: tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennarelli, occhiali e giocattoli scaduta il 31.3.2024. La nuova disciplina è valida fino al 31.3.2027.

Previsto l'aumento dei minimi retributivi con decorrenza gennaio 2025, gennaio 2026 e gennaio 2027. Si riportano di seguito i nuovi minimi validi dall'1.1.2025 per le diverse aree di attività.

- *Tessile, abbigliamento, moda:*
liv. 8, 2.421,56 euro; liv. 7, 2.284,62 euro; liv. 6, 2.145 euro; liv. 5, 2.010,73 euro; liv. 4, 1.902,56 euro; liv. 3 *bis*, 1.858,50 euro; liv. 3, 1.814,47 euro; liv. 2 *bis*, 1.759,60 euro; liv. 2, 1.710,47 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.
- *Calzature:*
liv. 8, 2.431,61 euro; liv. 7, 2.261 euro; liv. 6, 2.095,42 euro; liv. 5, 1.988,57 euro; liv. 4, 1.902,82 euro; liv. 3 *bis*, 1.858,50 euro; liv. 3, 1.814,70 euro; liv. 2 *bis*, 1.759,66 euro; liv. 2, 1.710,66 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.
- *Pelli e cuoio:*
liv. 6, 2.290,15 euro; liv. 5, 2.107,92 euro; liv. 4S, 1.967,60 euro; liv. 4, 1.903,86 euro; liv. 3, 1.829,10 euro; liv. 2, 1.727,77 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.
- *Penne, spazzole e pennarelli:*
liv. 7, 2.385,63 euro; liv. 6, 2.189,34 euro; liv. 5, 2.078,73 euro; liv. 4S, 1.973,10 euro; liv. 4, 1.903,80 euro; liv. 3, 1.811,12 euro; liv. 2, 1.704,51 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.
- *Occhiali:*
liv. 6, 2.365,34 euro; liv. 5, 2.162,47 euro; liv. 4S, 2.001,95 euro; liv. 4, 1.908,06 euro; liv. 3, 1.825,66 euro; liv. 2, 1.719,79 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.
- *Giocattoli:*
liv. 7, 2.383,73 euro; liv. 6, 2.206,89 euro; liv. 5, 2.096,42 euro; liv. 4S, 1.979,18 euro; liv. 4, 1.921,94 euro; liv. 3, 1.835,04 euro; liv. 2, 1.730,07 euro; liv. 1, 1.558,00 euro.

32

L'Accordo ha precisato che gli arretrati del mese di gennaio dovranno essere corrisposti con la retribuzione di febbraio. Disposta anche l'erogazione di un elemento forfetario *una tantum* pari a 100,00 euro in cifra fissa (da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale) da corrispondere con la retribuzione di febbraio a tutto il personale in forza all'1.1.2025.

Previsti da marzo 2025 incrementi delle maggiorazioni orarie:

- per il settore della giocattoleria la quota per lo straordinario diurno passa dal 25% al 27%;
- per il settore dell'occhialeria la relativa quota per le ore eccedenti l'orario contrattuale e l'orario legale aumenta dal 25% al 27%.

In materia di lavoro a tempo determinato le Parti hanno individuato le causali che legittimano l'apposizione di un termine eccedente i 12 mesi, purché ricompreso entro il limite massimo di 24 mesi; si tratta di:

- esecuzione di progetti, opere o servizi definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività;

- realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e all'ammodernamento degli impianti produttivi e all'attivazione di nuovi flussi produttivi;
- avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti o commesse.

Previste anche modifiche alla durata massima del periodo di prova di seguito i nuovi valori: liv. 8, 6 mesi; liv. 7, 6 mesi; liv. 6, 5 mesi; liv. 5, 5 mesi; liv. 4S, 4 mesi; liv. 4, 4 mesi; liv. 3S, 3 mesi; liv. 3, 3 mesi; liv. 2, 2 mesi e mezzo; liv. 1, 1 mese. Tali valori sono applicabili alle assunzioni che verranno effettuate a partire dal corrente mese di marzo.

In tema di congedo di paternità obbligatorio, a decorrere dall'1.3.2025, ai 10 giorni previsti dall'art. 27-bis del DLgs. 151/2001 si aggiungerà un'undicesima giornata retribuita dal datore di lavoro.

Infine, da gennaio 2026, l'aliquota a carico del datore di lavoro nei confronti della previdenza complementare aumenterà dall'1,90% al 2,00%.

TERZIARIO (CONFSAL - CONFIMPRESEITALIA)

ACCORDO 31.1.2025

L'Accordo definisce i nuovi valori della paga base nazionale conglobata validi per il personale dipendente delle aziende del terziario (ivi comprese le attività collaterali al commercio, di distribuzione e servizi anche sotto forma di cooperativa) cui si applica il CCNL 20.7.2023, la cui scadenza è prevista il 30.6.2026. Le Parti hanno previsto un adeguamento retributivo in misura dell'1% con decorrenza 1.1.2025. Di seguito gli importi validi dallo scorso mese di gennaio: liv. QA, 2.213,34 euro; liv. QB, 1.842,63 euro; liv. 1, 1.732,50 euro; liv. 2, 1.604,94 euro; liv. 3, 1.479,77 euro; liv. 4, 1.422,40 euro; liv. 5, 1.378,15 euro; liv. 6, 1.350,90 euro. Tali importi sostituiscono quelli stabiliti dal CCNL 20.7.2023, in vigore dall'1.7.2023.

33

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEREOPORTUALI

CCNL 7.2.2025

Rinnovato il CCNL applicabile al personale di volo e al personale di terra operante nel settore del trasporto aereo. La nuova disciplina che ne deriva è valida per il triennio 2025-2027 e si applica ai dipendenti dei vettori aerei nazionali e stranieri, nonché al personale delle società di gestione aeroportuale, delle imprese che svolgono servizi aeroportuali e di assistenza a terra (c.d. "handling"), delle imprese che si occupano del catering aereo e a tutti gli addetti del c.d. "Air Traffic Management" (ATM). Prevista l'istituzione della banca ore solidale la cui attuazione è subordinata ad accordi o regolamenti che dovranno essere previsti a livello aziendale.

Rafforzate le misure antidiscriminatorie, da realizzare anche attraverso strumenti tecnologici e impianti audiovisivi di videosorveglianza finalizzati ad accrescere la sicurezza delle attività anche con l'individuazione di percorsi di reinserimento lavorativo per le donne vittime di violenza.

Per quel che concerne i permessi studio è stata disposta l'estensione della disciplina previgente anche ad esigenze riconducibili a percorsi di formazione universitaria o post universitaria.

Prevista infine la costituzione di una Cassa sanitaria integrativa.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO NEL CCNL SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

L'art. 30 del CCNL Somministrazione di lavoro individua le modalità di determinazione dei trattamenti retributivi per i lavoratori del settore.

L'art. 30 del CCNL Somministrazione-Assolavoro, stipulato in data 15.10.2019 e valido per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, individua le modalità di determinazione dei trattamenti retributivi per i lavoratori del settore che, lo ricordiamo, non può essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa.

Divisore orario

Secondo la norma contrattuale, la retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:

$$\text{orario settimanale aziendale} \times 52 / 12$$

Per la determinazione delle quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.), nonché in caso di trattenute di quote orarie, devono essere utilizzati i divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici.

Divisore orario mensile di turnisti addetti a ciclo continuo

La determinazione del divisore orario mensile viene effettuata facendo riferimento all'orario settimanale convenzionale di 40 ore.

Le ore settimanali utili al raggiungimento dell'orario convenzionale sono costituite:

- dalle ore ordinarie;
- dalle assenze retribuite;

-
- dalle festività;
 - dall'aggiunta di eventuali ulteriori permessi retribuiti.

Se il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore prevede una retribuzione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la retribuzione dei lavoratori in somministrazione deve essere elaborata in forma oraria utilizzando il divisore contrattuale applicato dall'utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.

Retribuzione mensilizzata

Alle Agenzie per il lavoro (ApL) è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con divisore unico, il metodo della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo applicata dall'utilizzatore).

La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.

Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere moltiplicata:

- per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
- per il coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni.

Si precisa che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e contrattualmente dovute.

Ad esempio, 2 settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile dell'utilizzatore le ore non lavorate.

Mensilità aggiuntive

Secondo quanto indicato nel CCNL in parola, per ognuna delle ore retribuite va corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari all'8.33% della retribuzione oraria ordinaria spettante computata come segue:

$$(\text{Retribuzione lorda globale di fatto} / \text{divisore hh}) \times 0,0833$$

I periodi trascorsi in "disponibilità" non sono utili ai fini della maturazione della tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.

Nei contratti con Monte ore garantito (MOG), i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità devono essere erogati nella busta paga relativa alla retribuzione mensile.

Scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono erogati per tutti i lavoratori in conformità al raggiungimento dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell'utilizzatore, anche nei casi di missioni rinnovate nell'arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore.

Il periodo previsto per la maturazione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore.

Premio di produzione

La norma contrattuale in esame stabilisce che i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore siano corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi.

Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore.

Indennità di disponibilità

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dell'ApL e hanno diritto a percepire una indennità mensile di disponibilità, erogata direttamente dall'Agenzia con un importo di 800,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensiva del TFR.

In caso di lavoratori con contratto di somministrazione in regime di *part time*, l'importo da corrispondere al lavoratore sarà riparametrato in base all'orario di lavoro e comunque non inferiore a 400,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR.

Ai fini del calcolo della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:

- qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamente svolto l'indennità deve essere riferita a quella riferita nel contratto di assunzione;
- qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time inferiore a quello effettivamente svolto, l'indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell'orario di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.

Indennità per mancanza occasioni lavoro

Nel caso in cui, per mancanza di occasioni di lavoro, l'Agenzia per il lavoro non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, è possibile avviare la procedura di messa in disponibilità.

Durante tutta la procedura al lavoratore è riconosciuto un compenso di 1.000,00 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR.

In caso di lavoratori con contratto di somministrazione *part time*, l'importo da corrispondere al lavoratore sarà riparametrato in base all'orario di lavoro e comunque non inferiore a 500,00 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del TFR.

Ai fini del calcolo della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:

- qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamente svolto l'indennità deve essere riferita a quella riferita nel contratto di assunzione;
- qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time inferiore a quello effettivamente svolto, l'indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell'orario di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI MARZO 2025

AGENZIE PER IL LAVORO

PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE SCADENZA DELL'1.3.2025

Alle procedure di ricollocazione attivate a decorrere dall'1.3.2025 e alle procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all'art. 25 del CCNL del 2019, con data certa di attivazione successiva al 28.2.2025 si applica la nuova disciplina prevista dall'Accordo 3.2.2025. Dall'1.3.2025 è anche applicabile la nuova procedura di ricollocazione plurima prevista dall'art. 25 dell'Accordo citato.

BILATERALITÀ SCADENZA DELL'1.3.2025

Dall'1.3.2025 l'aliquota nei confronti del Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro (FSBS) è pari allo 0,60% (di cui lo 0,45% a carico dell'agenzia e lo 0,15% del lavoratore).

Dalla medesima decorrenza si applicano nuove aliquote di suddivisione del contributo (4%) destinate al Fondo FormaTemp.

Sempre dall'1.3.2024 vengono maggiorate del 20% le prestazioni erogate da Ebitemp (tale incremento di valore si applica anche alle richieste presentate a partire dal 3 febbraio e non ancora liquidate). Introdotte altresì nuove prestazioni in ambito sanitario.

INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ SCADENZA DELL'1.3.2025

Dall'1.3.2025 il valore dell'indennità di disponibilità, spettante ai lavoratori assegnati ad aziende utilizzatrici e ancora non oggetto di procedura di ricollocazione, passa a 1.000,00 euro mensili in caso di tempo pieno (dai precedenti 800). In caso di tempo parziale la soglia minima di garanzia (in esito al riproporzionamento orario) viene elevata a 500,00 euro mensili (dai precedenti 400). Tali incrementi sono riconosciuti anche ai lavoratori in disponibilità dal 3.2.2025.

**INDENNITÀ DI FREQUENZA FORMATIVA
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Dall'1.3.2025 è pari a 4,50 euro orari l'indennità di frequenza prevista per le attività formative finanziate da Forma.Temp.

CALZATURE (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le imprese presso cui non è stata stipulata contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici collettivi o individuali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2024, in misura pari a 300,00 euro.

COMMERCIO (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2025

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 15.4.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.665,38 euro; liv. 1, 2.452,45 euro; liv. 2, 2.189,30 euro; liv. 3, 1.944,65 euro; liv. 4, 1.750,00 euro; liv. 5, 1.630,35 euro; liv. 6, 1.514,65 euro; liv. 7, 1.375,00 euro; operatore di vendita A, 1.687,45 euro; operatore di vendita B, 1.496,80 euro.

COMMERCIO - FINO A 14 DIPENDENTI (CISAL - CNAI UCICT)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 31.5.2017 il primo dei due ratei dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal CCNL 21.12.2024, in misura pari a 309,50 euro.

DIRIGENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti in forza all'1.1.2019 che nel corso del 2024 abbiano fruito di un trattamento economico annuo lordo non eccedente i 100.000,00 euro e che nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (quinquennio 2019-2023) e fino al 27.11.2024, non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura (esclusi gli aumenti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l'adeguamento al TMCG), un'indennità forfetaria *una tantum* pari al 6% del trattamento economico annuo lordo percepito nel 2024.

DIRIGENTI INDUSTRIA

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le aziende sono tenute a corrispondere ai dirigenti in forza all'1.1.2019 che nel corso del 2024 abbiano fruito di un trattamento economico annuo lordo non eccedente i 100.000,00 euro e che nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (quinquennio 2019-2023) e fino al 27.11.2024, non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura (esclusi gli aumenti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l'adeguamento al TMCG), un'indennità forfettaria *una tantum* pari al 6% del trattamento economico annuo lordo percepito nel 2024.

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2025

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 23.4.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.122,33 euro; liv. 1, 1.911,80 euro; liv. 2, 1.653,69 euro; liv. 3, 1.413,47 euro; liv. 4, 1.222,46 euro; liv. 5, 1.104,45 euro; liv. 6, 991,55 euro; liv. 7, 854,07 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.153,96 euro; operatore di vendita 2^a cat., 967,22 euro.

GIOCATTOLI (PICCOLA INDUSTRIA)

LAVORO STRAORDINARIO SCADENZA DELL'1.3.2025

Dall'1.3.2025 la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario diurno passa dal 25% al 27%.

IGIENE AMBIENTALE

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le imprese presso cui non è stata stipulata contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2024, in misura pari a 150,00 euro. Tale importo va proporzionalmente ridotto per i lavoratori a part time, come pure in relazione agli eventi di malattia ripetuti.

**ELEMENTO RETRIBUTIVO AGGIUNTIVO DI PRODUTTIVITÀ (ERAP)
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Con la retribuzione del mese di marzo le imprese che non abbiano sottoscritto accordi per il premio di risultato entro il 31.12.2023 sono tenute ad erogare a tutti i lavoratori in forza al momento dell'erogazione un importo pari a 180,00 euro. Tale importo va proporzionalmente ridotto in relazione all'anzianità maturata nel 2024.

IGIENE AMBIENTALE (CONFSAL - CONFLAVORO)

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Entro il mese di marzo le imprese presso cui non è stata stipulata contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dai minimi tabellari l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2024, in misura pari a 150,00 euro. Tale importo va proporzionalmente ridotto per i lavoratori a part time, come anche nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Dall'1.3.2025 il periodo di preavviso per licenziamento e dimissioni per gli operai di livello 2-bis, 3, 4, 5 o 6 assume le seguenti durate (espresse in giorni di calendario):

- fino a 5 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 20 giorni;
 - livelli 2-bis, 3 e 4, 25 giorni;
- da 5 a 10 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 25 giorni;
 - livelli 2-bis, 3 e 4, 30 giorni;
- oltre i 10 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 30 giorni;
 - livelli 2-bis, 3 e 4, 35 giorni.

43

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

**LAVORO STRAORDINARIO
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Dall'1.3.2025 la maggiorazione prevista per le ore di lavoro eccedenti l'orario contrattuale e l'orario legale passa dal 25% al 27%.

ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO)

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI SCADENZA DELL'1.3.2025

Dall'1.3.2025 il periodo di preavviso per licenziamento e dimissioni per gli operai di livello 3, 4, 5 o 6 assume le seguenti durate (espresse in giorni di calendario):

- fino a 5 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 20 giorni;
 - livelli 3 e 4, 25 giorni;
- da 5 a 10 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 25 giorni;
 - livelli 3 e 4, 30 giorni;
- oltre i 10 anni di servizio:
 - livelli 5 e 6, 30 giorni;
 - livelli 3 e 4, 35 giorni.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.3.2025

Entro il mese di marzo le imprese presso cui non è stata stipulata contrattazione di secondo livello sono tenute a corrispondere ai lavoratori che non percepiscono trattamenti economici collettivi o individuali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) relativo all'anno 2024.

SERVIZI POSTALI IN APPALTO

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.3.2025

Con la retribuzione del mese di marzo 2025 le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 21.12.2023 il secondo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum*, negli importi di seguito riportati: liv. 1, 149,67 euro; liv. 2, 125,33 euro; liv. 3S, 114,51 euro; liv. 3, 110,00 euro; liv. 4S, 104,59 euro; liv. 4, 99,18 euro; liv. 5, 90,16 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2025

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 22.3.2024 e 28.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Q *call center*, 2.843,49 euro; Q, 2.122,33 euro; liv. 1, 1.911,80 euro; liv. 2, 1.653,69 euro; liv. 3, 1.413,47 euro; liv. 4, 1.222,46 euro; liv. 5, 1.104,45 euro; liv. 6, 991,55 euro; liv. 7, 854,07 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.153,96 euro; operatore di vendita 2^a cat., 967,22 euro.

45

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.3.2025

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 22.3.2024 e 28.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Q, 2.122,33 euro; liv. 1, 1.911,80 euro; liv. 2, 1.653,69 euro; liv. 3, 1.413,47 euro; liv. 4, 1.222,46 euro; liv. 5, 1.104,45 euro; liv. 6, 991,55 euro; liv. 7, 848,91 euro; operatore di vendita 1^a cat., 1.153,96 euro; operatore di vendita 2^a cat., 967,22 euro.

TERZIARIO (CONFSAL - SISTEMA COMM. E IMPRESA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 2.9.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.923,46 euro; liv. 1, 2.449,32 euro; liv. 2, 2.186,23 euro; liv. 3, 1.941,37 euro; liv. 4, 1.746,68 euro; liv. 5, 1.626,39 euro; liv. 6, 1.511,31 euro; liv. 7, 1.371,58 euro; operatore di vendita A, 1.684,00 euro; operatore di vendita B, 1.493,33 euro.

TERZIARIO, SERVIZI, COMMERCIO (CONFSAL - CIFA FEDARCOM)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi, come previsti dall'Accordo 15.1.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.750,00 euro; liv. 1, 2.455,00 euro; liv. 2, 2.190,00 euro; liv. 3, 1.945,00 euro; liv. 4, 1.750,00 euro; liv. 5, 1.630,00 euro; liv. 6, 1.515,00 euro; liv. 7, 1.375,00 euro.

TESSILE - MODA E CHIMICA - CERAMICA (ARTIGIANATO)

**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Con la retribuzione del mese di marzo le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 16.7.2024 il secondo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum*, prevista dall'Accordo 16.7.2024 pari a 55,00 euro. Tale importo è ridotto a 38,50 euro per gli apprendisti.

46

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA)

**CONGEDO DI PATERNITÀ
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Da marzo 2025 il congedo obbligatorio di legge della durata di 10 giorni lavorativi è incrementato di una giornata a carico del datore di lavoro.

**CONGEDO PARENTALE
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Da marzo 2025 l'indennità pari al 30% della retribuzione prevista dall'art. 32 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 è integrata fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza (sono esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%).

**FERIE
SCADENZA DELL'1.3.2025**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyo.it – info@gestyo.it*

A decorrere dall'1.3.2025 le sospensioni o le riduzioni di lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) di durata di 2 settimane nell'arco del mese danno diritto alla maturazione del rateo di ferie.

**PERIODO DI PROVA
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Il periodo di prova, per i rapporti avviati a partire dall'1.3.2025, assume i seguenti termini di durata massima: liv. 8, 6 mesi; liv. 7, 6 mesi; liv. 6, 5 mesi; liv. 5, 5 mesi; liv. 4S, 4 mesi; liv. 4, 4 mesi; liv. 3S, 3 mesi; liv. 3, 3 mesi; liv. 2, 2 mesi e mezzo; liv. 1, 1 mese.

TRASPORTO A FUNE

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 15.9.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 2.121,34 euro; liv. 1, 1.969,92 euro; liv. 2, 1.778,21 euro; liv. 3, 1.616,25 euro; liv. 4, 1.464,59 euro; liv. 5, 1.313,44 euro; liv. 6, 1.212,43 euro; liv. 7, 1.010,41 euro.

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.3.2025**

Decorrono dall'1.3.2025 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 25.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 2.182,42 euro; liv. 2, 2.022,19 euro; liv. 3, 1.789,73 euro; liv. 4, 1.631,92 euro; liv. 5, 1.553,64 euro; liv. 6, 1.480,19 euro; liv. 7, 1.400,69 euro.

47

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

In data 21.2.2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 7.1.2025, con cui viene data attuazione all'incentivo per le imprese del Meridione che assumono disoccupati over 35 (c.d. "bonus ZES unica per il Mezzogiorno").

In data 21.2.2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 7.1.2025, con il quale sono state definite le modalità attuative dell'incentivo ex art. 24 del DL 60/2024 per le imprese del Meridione che assumono disoccupati over 35 (c.d. "bonus ZES unica per il Mezzogiorno").

Ambito applicativo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che:

- occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- assumono, dall'1.9.2024 al 31.12.2025, personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1

A tal fine è necessario avere la sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Alla data di assunzione incentivata, il lavoratore deve:

- aver compiuto il 35° anno di età;
- essere disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame.

Misura e durata

L'esonero in questione:

-
-
- risulta pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per una durata massima di 24 mesi;
 - può essere fruito nel limite di importo massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore (entro comunque i limiti di spesa autorizzata).

Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni

Per poter fruire dell'esonero contributivo in questione occorre il rispetto:

- delle condizioni di cui all'art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006 (ad esempio, la regolarità contributiva);
- dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015;
- delle previsioni del regolamento UE 651/2014.

Inoltre, l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/91.

L'incentivo verrà revocato, con conseguente recupero del beneficio già fruito, qualora venga effettuato, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in trattazione o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

2

Cumulabilità

Per quanto riguarda la compatibilità con altre misure agevolative, il *bonus* ZES unica per il Mezzogiorno:

- non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- risulta essere compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

Domanda di ammissione

Per poter accedere all'incentivo, il datore di lavoro deve presentare in via telematica all'INPS una domanda di ammissione, secondo le istruzioni e i termini che verranno definiti dal medesimo Istituto di previdenza.

La domanda dovrà contenere specifiche informazioni, tra cui:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.gestyto.it– info@gestyto.it*

-
-
- i dati identificativi dell'impresa (e numero dei dipendenti occupati nel mese in cui avviene l'assunzione incentivata) e del lavoratore assunto o da assumere;
 - la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e percentuale oraria di lavoro;
 - la retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto incentivato;
 - la sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Successivamente, l'INPS:

- verificherà le domande pervenute tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale e, se ci sarà esito positivo, il datore verrà ammesso all'esonero;
- quantificherà gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficienza capienza di risorse pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

Aspetti sanzionatori

I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell'esonero contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato).

3

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.